

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2014/15

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 19 giugno 2014

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.1 del 10 luglio 2014

Determinazione del Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale n.150 del 14 luglio 2014



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO
A.A. 2014/15**

**CAPO I
DESTINATARI**

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2014/15, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione;
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Gli studenti che si iscrivono al primo anno possono presentare la domanda di partecipazione al concorso, anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

**CAPO II
REQUISITI PER L'ACCESSO**

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della situazione economica patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con l'integrazione degli ulteriori criteri di valutazione, previsti dall'art.5 del DPCM 9 aprile 2001, di seguito indicati:

1) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%;

2) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.703,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine.

3) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all'estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell'ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2013, (definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni). I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2013, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Gli indicatori determinati con le modalità integrative indicate nei punti 1), 2) e 3) sono denominati ISEEU (indicatore situazione economica equivalente universitaria) e ISPEU (indicatore situazione economica patrimoniale equivalente universitaria).

Dalla data di abrogazione del D. Lgs. N.109/1998, l'ISEE dello studente sarà determinato con l'applicazione delle norme contenute nel "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE", adottato con D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013.

Per l'accesso ai benefici gli indicatori dello studente, calcolati sulla base della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2013, non dovranno superare i seguenti limiti:

ISEEU	17.437,00 euro
ISPEU	27.506,00 euro

N.B.: Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, lo studente può ricavare gli indicatori economici ISEE e ISPE dall'attestazione ISEE.

2.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE/ISEEU

Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.

Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve integrare, ai fini ISEE/ISEEU, al proprio stato di

famiglia anagrafico anche i genitori e dichiarare i redditi prodotti, nell'anno 2013, dai soggetti con i quali convive, e dai propri genitori.

In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

2.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEEU relativa alla sua condizione economica qualora sia:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione;

In tali casi dovrà allegare alla domanda, idonea documentazione comprovante tale condizione, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3 - Requisiti di merito iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti.

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario dovrà superare alla data del 30 novembre 2015 almeno 2 annualità o 20 crediti, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Art. 4 - Requisiti di merito iscritti ad anni successivi al primo

1) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2014**, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire

dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Tabella A1
Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2014

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc
Crediti richiesti		25	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc
Crediti richiesti		25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	1° anno fc
Crediti richiesti	150	30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti crediti, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

Per i corsi di laurea magistrale biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

N.B.: Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a :

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2014;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi.**

Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

Tabella A2

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
	5 crediti di bonus	12 crediti di bonus	15 crediti di bonus

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili.

Ad esempio: lo studente che ha utilizzato n.2 cfu del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n.3 cfu, per il prosieguo della carriera universitaria.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2014**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3.

Tabella A3

Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2014

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1°FC	2°FC
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA							13	18
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

3) Interruzione degli studi

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università.

Art. 5 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 6) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

Sono esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 6 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:

- 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
- 2° livello (laurea magistrale);
- 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEEU dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei crediti o degli esami annuali superati, e successivamente la media ponderata dei voti riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEEU dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Per gli studenti che, trovandosi nella situazione prevista dal successivo art.7 II° capoverso, non presentano per il corrente anno accademico nuova documentazione sulle condizioni economiche, verrà considerato l'ISEEU dell'anno accademico precedente.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli 13 e 20 del presente bando.

Art. 7 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande on line

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le **ore 13.00 del 1 settembre 2014**, pena l'esclusione. La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, che risultano nell'attestazione ISEEU rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2013.

Gli studenti degli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad esclusione degli studenti che si iscrivono al 4° anno o che iniziano il quarto anno di carriera per l'A.A. 2014/15, beneficiari o idonei alla borsa di studio e/o posto alloggio nell'anno accademico precedente, non sono tenuti ad indicare i dati dell'attestazione ISEEU. Solo in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, lo studente è tenuto a indicare i dati della nuova attestazione ISEEU.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno in ogni caso indicare i dati dell'attestazione ISEEU riferita ai redditi 2013, qualora l'ISEEU sia uguale o superiore a euro 11.624,00, (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso), ai fini del calcolo dell'importo della borsa in denaro da assegnare e del valore della retta per i beneficiari di posto alloggio non borsisti.

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Cagliari dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi, attraverso la stampa della "Dichiarazione sostitutiva di iscrizione con esami" (scaricabile dall'area riservata dello studente sul sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria, alla voce: "Certificati e dichiarazioni"), che dovrà essere allegata alla domanda.

La domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al successivo art.8, **pena l'esclusione dal concorso.**

Art. 8 - Sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e presentazione delle autocertificazioni

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso borse di studio e posti alloggio, dovranno stampare la domanda compilata on line, apporre la propria firma e presentarla con le modalità appresso indicate al punto 8.5, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dai benefici, allegando la seguente documentazione:

8.1 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare, oltre alla domanda sottoscritta, anche l'autocertificazione degli esami, pena l'esclusione dai benefici.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di iscrizione con esami" (scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria, alla voce: "Certificati e dichiarazioni"). I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data del 10 agosto 2014, potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliamentonline.it, anch'essa da sottoscrivere ed allegare alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami compilata on line sul sito www.ersucagliamentonline.it.

Sono fatte salve le successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti dovranno verificare che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line, coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

8.2 - Studenti stranieri

Gli studenti stranieri dovranno produrre, in allegato alla domanda firmata, copia del passaporto e idonea documentazione in lingua italiana, rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche, dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare, nonché il reddito ed il patrimonio della famiglia nell'anno 2013.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti, certificata dalle competenti autorità ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dagli Uffici Consolari o Diplomatici, viene valutata secondo le modalità previste dall'art.2 del presente bando.

8.3 - Studente indipendente

Lo studente che si è dichiarato indipendente dal nucleo familiare d'origine, deve produrre, in allegato alla domanda ed all'autocertificazione esami -entrambe sottoscritte-, i documenti fiscali comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2012 e 2013), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 8.703,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. Deve inoltre presentare la documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine.

Qualora lo studente si trovi in una delle situazioni indicate all'art.2.2, dovrà allegare idonea documentazione comprovante tale condizione.

In mancanza della documentazione sopra descritta, le condizioni economiche dello studente saranno valutate secondo i criteri previsti dal presente bando. In assenza dei requisiti richiesti, sarà disposta l'esclusione dal concorso.

8.4 - Studenti con valore ISEEU pari a zero

Gli studenti che dichiarano che il nucleo familiare di appartenenza non ha percepito alcun reddito, devono allegare alla domanda firmata, copia dell'attestazione ISEE o ISEEU relativa ai redditi dell'anno 2013, per consentire una tempestiva verifica sulla situazione reddituale e patrimoniale dei componenti il nucleo familiare.

8.5 - Modalità di consegna della domanda e della documentazione allegata

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta e pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU di Cagliari, unitamente all'autocertificazione esami e, nei casi in cui sia prevista, alla documentazione sopra descritta.

La stampa della domanda potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di invio on line ed entro e non oltre il 22 settembre 2014, pena l'esclusione dal concorso.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità:

- 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari;
- 3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata (attivata con il servizio PostaCertificat@), invio tramite la suddetta casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:
erdirttostudiouniversitario.ca.ufficiodirittostudio@pa.postacertificata.gov.it

Le domande sottoscritte dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il suddetto termine del 22 settembre 2014.

La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.

N.B.: per l'invio con posta certificata lo studente deve essere titolare di una casella di posta del tipo "pa.postacertificata.gov.it".

Art. 9 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Art. 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. in data **12 settembre 2014** verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense;
2. entro il **22 settembre 2014** gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio - Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, su modulo predisposto dall'Ente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;
3. entro il **22 settembre 2014** gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, qualora dalle stesse risulti che la domanda presentata on line non è firmata, dovranno provvedere a sottoscriverla con le modalità indicate all'art.8 del presente bando, pena l'esclusione dal concorso;
4. la pubblicazione delle graduatorie definitive e dell'ordine di assegnazione dei posti alloggio, verrà effettuata il **1 ottobre 2014**. Dette graduatorie resteranno affisse per **30 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali

inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 11 - Esiti delle graduatorie

11.1 Nelle **graduatorie provvisorie** il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e, se ha già presentato la domanda sottoscritta, deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda.

Gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro il 22 settembre 2014, un'istanza di riesame della domanda, per la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

N.B.: Nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economico- patrimoniali dovrà essere allegata nuova attestazione ISEEU.

11.2 Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto, per insufficienza delle risorse disponibili;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la domanda sottoscritta nel termine previsto dal bando, o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Art. 12 - Attribuzione delle borse di studio e dei posti alloggio

12.1 – Assegnazione posti alloggio

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi, a seguito dell'attribuzione delle camere effettuata in base al **CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI**, che sarà pubblicato unitamente all'**ORDINE DI ASSEGNAZIONE**, redatto elaborando le graduatorie definitive.

12.2 – Erogazione prima rata borsa di studio

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il **31 dicembre 2014** sarà erogata la prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2014/15. Agli altri studenti sarà erogata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.

Agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio, in attesa della conclusione del procedimento.

In attuazione della Legge n.214 del 22 dicembre 2011, i destinatari di importi superiori al limite di legge (pari a 1.000 euro), devono fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

N.B.: L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'importo non potrà essere accreditato.

Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 30 novembre 2014 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 dicembre 2014.

12.3 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo

Agli studenti iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo, la seconda rata semestrale sarà erogata entro il 30 giugno 2015, **senza** l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito, fatta salva l'acquisizione dei fondi.

12.4 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, la seconda rata verrà erogata, fatta salva l'acquisizione dei fondi:

- a) entro il 31 luglio 2015, se alla data del 10 luglio 2015 avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 crediti.
- b) entro il 30 gennaio 2016, se entro il 10 dicembre 2015, avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2015.

Tale autocertificazione è richiesta **esclusivamente** ai beneficiari iscritti al primo anno.

Qualora entro il 30 novembre 2015 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 crediti, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art.25 del presente bando.

Per il conseguimento dei predetti crediti non è previsto l'utilizzo del bonus.

CAPO IV BORSE DI STUDIO

Art. 13 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- risorse dell'Ente;

- contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
- quota del Fondo Integrativo statale per le borse di studio;
- eventuali contributi dell'Università e/o di altri Enti, o di privati.

La somma stanziata per l'A.A. 2014/15 è di euro 6.735.523,51, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità dei fondi. Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Agli studenti del primo anno è assegnata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è assegnata una quota pari a 2/3 dello stanziamento, che risulta ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro	2.200.271,01
figli di emigrati	euro	134.710,47
anni successivi	euro	4.400.542,03

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 6 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione alle borse assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.

Art. 14 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.272 euro)</i>	<i>servizio mensa (valore 480 euro: 240 pasti; valore 240 euro: 120 pasti)</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 3.770	Posto alloggio	240 pasti	euro 2.018	euro 1.009
Fuori sede euro 3.770		240 pasti	euro 3.290	euro 1.645
Pendolari euro 2.130		120 pasti	euro 1.890	euro 945
Sede euro 1.456		1 pasto al giorno	euro 1.456	euro 728

L'ENTE SI RISERVA DI RIDETERMINARE I SUDETTI IMPORTI, QUALORA INTERVENGANO, PRIMA DELL'APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE, MODIFICHE DI LEGGE O DI REGOLAMENTI, NUOVE DIRETTIVE REGIONALI O ALTRI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI IN MATERIA.

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.5 del presente bando, è assegnata una sola rata semestrale.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art.15.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 30 gennaio 2015, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) sia inferiore o uguale a 11.624,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEEU superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2015, per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla seconda rata semestrale.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per le istanze di riesame delle graduatorie provvisorie, di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 116,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n.476 e dalla Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.

Art. 15 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabili i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di rata semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

L'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele n.68, Cagliari, entro il **30 gennaio 2015**.

In caso contrario verrà riconosciuto, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

N.B.: Gli iscritti al corso di Infermieristica che frequentano la sede staccata di Nuoro, devono presentare apposita dichiarazione relativa alla sede frequentata, unitamente alla domanda sottoscritta, per consentire la corretta attribuzione dello status in graduatoria.

Art. 16 - Premio di laurea

Lo studente titolare di borsa di studio all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la laurea e la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti che conseguono la laurea nell'A.A. 2013/14 dovranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio una richiesta redatta su modulo appositamente predisposto, entro il 10 maggio 2015.

Art. 17 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali

Gli studenti che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2013/14, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A.

2014/15, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2015.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

L'istanza di conversione della domanda, da compilare su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro la data del **28 febbraio 2015**.

Art. 18 - Esonero tasse e rimborso tassa ERSU

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa Regionale per il Diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2014/2015.

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitari previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa versata per l'A.A. 2014/15 dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 30 aprile 2015, unitamente alla seguente documentazione:

- a) richiesta di accesso ai servizi ERSU compilata on line e sottoscritta;
- b) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- c) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

N.B.: L'ERSU invia i dati delle graduatorie definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art.1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

CAPO V POSTI ALLOGGIO

Art. 19 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art.15 lettera a).

Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 20 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia	totale
Casa dello Studente via Biasi	26	98	124
Casa dello Studente via Businco	14	182	196
Casa dello Studente via Montesanto	20	120	140
Casa dello Studente via Trentino	38	203	241
Foresteria Via Sassari		24	24
totale	98	627	725

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	178
- iscritti anni successivi	533
- figli di emigrati sardi	14

Per consentire l'espletamento di interventi di manutenzione straordinaria programmati presso la Casa dello Studente di via Montesanto, l'assegnazione di ulteriori n.68 posti alloggio attualmente non disponibili presso la struttura sarà effettuata al completamento dei lavori, mediante scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto.

Qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria, l'Ente si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli assegnatari di posto nelle strutture interessate, contributi in denaro o altre soluzioni abitative per fronteggiare la eventuale diminuzione di posti alloggio.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 6 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 1 del Regolamento delle Case dello Studente.

Art. 21 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2015.

Gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione, dovranno presentarsi all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 21 ottobre 2014 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce, verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate presso i locali dell'Ufficio Diritto allo Studio dopo il 21 ottobre 2014.

Dopo il 31 marzo 2015, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente".

La disponibilità di posti alloggio verrà resa nota con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente www.ersucagliari.it.

Ulteriori disponibilità potranno essere destinate agli Scambi culturali.

Art. 22 - Importi delle rette alloggio

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

a) prima fascia: ISEEU sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 11.624,00):

importo camera singola	euro 64,00
importo camera doppia	euro 50,00

b) seconda fascia: ISEEU compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 104,00
importo camera doppia	euro 76,00

La cauzione è pari a 150,00 euro e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO VI PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 23- Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2013/14, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2014/15, decade dai benefici ottenuti.

Agli studenti che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2014 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2014/15 per la suddetta carriera.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni dall'assegnazione, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per le istanze di riesame delle domande (22 settembre 2014). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che non consenta di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

Art.24 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2015, non abbiano conseguito almeno due annualità o venti crediti, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2016; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2015.

Art. 25 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 1 settembre 2014, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 1 settembre 2014 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 1 settembre 2014 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (22 settembre 2014).

CAPO VII

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 26 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.

Art. 27 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. (Art. 10 D. Lgs. 68/2012).

CAPO VIII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 28 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 29 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 30 - Rilascio attestazione ISEEU

L'attestazione ISEEU, contenente i dati reddituali di cui all'art.2 del presente bando, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF).

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, è attivo uno sportello di informazione e assistenza dei CAAF convenzionati al fine del rilascio di detta attestazione, durante il periodo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 31 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 32 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con delibere n.15/49 del 28/05/2003 e n.26/2013 dell'8/07/2014, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Art. 33 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, saranno rendicontati a valere sul FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata Deliberazione della Giunta regionale n.26/13 dell'08.07.2014.

Cagliari, 14 luglio 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ASSISTENZIALE E CULTURALE
(art.30, comma III L.R. n.31/1998)
F.to Dott.ssa Angela Maria Porcu